



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

Direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti alle Associazioni degli allevatori per i servizi a sostegno del settore zootecnico.

1. Quadro normativo di riferimento

Legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, art. 16 (Aiuti alle Associazioni degli allevatori) e successive modificazioni e integrazioni.

Legge regionale 30 dicembre 2013, n.40 art. 2 – (Assistenza tecnica in zootecnia).

Legge regionale 14 settembre 2015, n. 25 - Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle Associazioni degli allevatori).

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1° luglio 2014, pagg. 1 – 75).

2. Aiuti per assistenza tecnica (art. 16 lettere b) e d) della legge regionale n. 21 del 2000 e ss.mm.ii.)

Gli aiuti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 16 della L R. n. 21/2000 e ss.mm.ii. sono concessi a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione dei servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (d'ora in avanti formazione) nonché i servizi di consulenza in zootecnia, prestati dalla Associazione regionale degli allevatori (ARAS) a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

2.1. Informazione e trasferimento di conoscenze (Art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014)

Gli aiuti per la informazione e trasferimento di conoscenze coprono il 100% delle spese ammissibili, sono erogati in natura sottoforma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in danaro ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

produttori e riguardano:

- la realizzazione di interventi di informazione e trasferimento di conoscenze individuati come prioritari dall'Amministrazione Regionale, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi agli allevatori;
- la realizzazione di ulteriori interventi promossi dall'ARAS nell'ambito del Programma Operativo Annuale, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi agli allevatori;
- la realizzazione di attività e progetti dimostrativi.

Gli aiuti coprono le seguenti spese ammissibili:

- spese per l'organizzazione di azioni di informazione, trasferimento di conoscenze e attività dimostrative;
- spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

Nel caso di progetti dimostrativi l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

In relazione ad eventuali investimenti per progetti dimostrativi le spese ammissibili riguardano:

- acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

2.2. Servizi di Consulenza (art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014)

I servizi di consulenza, così come definita ai sensi dell'art. 2 (45) del Reg. UE 702/2014, per i quali l'intensità di aiuto sarà del 100% sul massimale di 1.500 euro per consulenza, individuati in relazione con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, e verteranno in particolare su:

- gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con riferimento ai settori salute animale e benessere degli animali.

Può rientrare anche la consulenza relativa a particolari aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, secondo specifici programmi prioritari individuati dalla Regione Sardegna.

-i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla gestione degli effluenti dell'allevamento;

La consulenza può comprendere anche questioni concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi (risorse foraggiere e alimentazione del bestiame), la biodiversità animale, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali degli allevamenti, inclusi gli aspetti relativi alla competitività.

Gli aiuti, accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari.

3. Aiuti per la promozione – (Art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014)

Gli aiuti relativi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali riguardano la partecipazione a mostre zootecniche, concorsi, esposizioni e fiere.

Sono ammissibili all'aiuto ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 le seguenti spese:

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, concorsi, esposizione e mostre, in particolare: spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano la mostra, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino ad un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore (versato al prestatore delle azioni di promozione solo se è stato effettivamente consegnato e su presentazione della prova della consegna).

Gli aiuti sono concessi in natura e non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati alle Associazioni degli Allevatori prestatori delle azioni di promozione.

La partecipazione all'attività di promozione non è subordinata all'adesione all'Associazione e i



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

contributi alle spese amministrative sono limitati ai costi inerenti alle azioni di promozione.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese della Sardegna, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'intensità d'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.

4. Aiuti al Settore Zootecnico (Art. 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014)

Gli aiuti al settore zootecnico sono concessi a copertura dei costi ammissibili sostenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori aderenti alla Associazione Italiana Allevatori, nella misura del 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 % per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccetto i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte

Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari e saranno erogati sotto forma di servizi agevolati a tutti gli allevatori della Sardegna, iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici delle razze.

5. Soggetti attuatori.

L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) è il soggetto attuatore dell'attività di formazione e consulenza (REG. (UE) 702/2014)). Tale attività è attuata attraverso il Programma Operativo Annuale.

Le Associazioni Provinciali Allevatori sono i soggetti attuatori dei programmi annuali per la tenuta dei libri genealogici e dei registri di razza e per l'esecuzione dei controlli funzionali (del REG. (UE) 702/2014). Le predette Associazioni predispongono i programmi annuali, e ne curano la realizzazione, organizzando omogeneamente le proprie attività su tutto il territorio regionale, secondo la disciplina della riproduzione animale di cui alla Legge n. 30 del 1991, modificata dalla Legge 3.8.1999, n. 280, ed in conformità alle direttive nazionali, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività e la quantificazione dei costi ammissibili.

Al fine di garantire che gli aiuti di cui sopra abbiano un effetto incentivante così come previsto dall'articolo 6 del Reg UE 702/2014, i soggetti attuatori, prima dell'avvio dei lavori dovranno presentare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 2 dell'art. 6 del richiamato regolamento di esenzione.

L'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7 comma 2 reg. 702).

L'ARAS e le APA sono soggetti particolarmente qualificati in quanto possiedono conoscenze adeguate e personale qualificato per svolgere le attività oggetto della presente direttiva.

Alla erogazione e gestione degli aiuti oggetto della presenti direttive provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

6. Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi sono gli allevatori della Sardegna appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, così come definite all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, secondo la definizione di cui all'art. 2 (5) del Regolamento stesso.

L'appartenenza alle Associazioni di cui al punto 5 delle direttive non costituisce condizione per avere accesso ai servizi.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione sono limitati ai costi del servizio prestato.

7. Programma Operativo Annuale (POA)

L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) presenta all'Agenzia LAORE Sardegna il Programma Operativo Annuale, e ne cura la sua realizzazione organizzando omogeneamente le proprie attività su tutto il territorio regionale. L'Agenzia LAORE Sardegna fornisce al soggetto attuatore le direttive in ordine alla predisposizione del POA in linea con le esigenze della programmazione regionale fornendo la relativa modulistica e disciplinando le modalità di presentazione.

Le attività svolte devono essere controllabili e verificabili sulla base di un protocollo definito tra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'ARAS che specifica nel dettaglio le procedure, compiti e tempi di esecuzione. In particolare vengono individuati, ai fini della valutazione del programma, gli indicatori che consentano di valutare i risultati ottenuti.

L'Agenzia LAORE Sardegna è responsabile della gestione finanziaria tecnica e amministrativa del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

POA, attraverso la verifica e valutazione del programma adottando i conseguenti provvedimenti.

8. Sistema Informativo Assistenza Tecnica LAORE

Le informazioni relative all'attività di assistenza tecnica, distintamente per ciascuna specie zootecnica, confluiscono nel Sistema Informativo Assistenza Tecnica LAORE (SIAT LAORE). L'Agenzia LAORE Sardegna provvede agli adeguamenti del Sistema informativo coerentemente con le esigenze di misurazione e valutazione dell'assistenza tecnica svolta a favore degli allevatori.

9. Pubblicazione e informazione

Gli aiuti in parola, così articolati, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 21, 22, 24 e 27 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, non sono soggetti a notifica e potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Sulla base di tale articolo la trasmissione alla Commissione europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto avverrà secondo un apposito formulario in formato elettronico, tramite il sistema di notifica elettronica della Commissione, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime stesso. Il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto stabilito dall'art. 9 par. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

La Regione si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni in tema di pubblicazione presenti all'art. 9 Reg. (UE) n. 702/2014.

10. Entrata in vigore e durata

Il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata da parte della Commissione europea, così come indicato all'art. 9 par. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo precedente, il regime avrà durata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 66/33 del 23.12.2015

11. Risorse disponibili

La dotazione finanziaria massima annuale per la realizzazione degli interventi è stimata in euro 17.000.000,00 di cui agli stanziamenti previsti dall'art. 16 L.R, 21/2000 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nel bilancio della Regione per gli anni 2015/2017 e su quelli corrispondenti dei bilanci regionali per gli anni successivi.